

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

12° Anno n. L 271

29 ottobre 1969

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2112/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969, che modifica il regolamento n. 213/67/CEE che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità 1
- Regolamento (CEE) n. 2113/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969, relativo al finanziamento delle spese effettuate dalla Repubblica italiana per l'indennizzo della perdita di valore dell'olio di oliva che si trovava in giacenza al momento dell'applicazione del regolamento n. 136/66/CEE 2
- Regolamento (CEE) n. 2114/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969, che modifica il regolamento (CEE) n. 204/69 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo 3
- Regolamento (CEE) n. 2115/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969, che fissa i prezzi indicativi e il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1969/1970 6
- Regolamento (CEE) n. 2116/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969, che fissa il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati per il periodo dal 1° novembre 1969 al 31 ottobre 1970 7
- Regolamento (CEE) n. 2117/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969, che modifica la durata di validità del regolamento (CEE) n. 19/69 relativo alla fissazione anticipata del prelievo applicabile all'importazione di olio d'oliva 8
- Regolamento (CEE) n. 2118/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969, che modifica la durata di validità del regolamento (CEE) n. 18/69 relativo alla fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di olio d'oliva 9
- Regolamento (CEE) n. 2119/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969, relativo all'ammontare forfettario per l'olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione, totalmente ottenuto in Grecia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità 10
- Regolamento (CEE) n. 2120/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969, che fissa per la campagna di commercializzazione 1969/1970 il prezzo d'entrata per l'olio d'oliva 11

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 2121/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1969/1970	12
Regolamento (CEE) n. 2122/69 della Commissione, del 28 ottobre 1969, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	13
Regolamento (CEE) n. 2123/69 della Commissione, del 28 ottobre 1969, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	14
Regolamento (CEE) n. 2124/69 della Commissione, del 28 ottobre 1969, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	16
Regolamento (CEE) n. 2125/69 della Commissione, del 28 ottobre 1969, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	17
Regolamento (CEE) n. 2126/69 della Commissione, del 28 ottobre 1969, che fissa i prezzi limite e i prelievi per le uova	18
Regolamento (CEE) n. 2127/69 della Commissione, del 28 ottobre 1969, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame	19
Regolamento (CEE) n. 2128/69 della Commissione, del 28 ottobre 1969, relativo alle domande del secondo acconto semestrale per il periodo 1968/1969, presentate al FEAOG, sezione garanzia	20
Regolamento (CEE) n. 2129/69 della Commissione, del 28 ottobre 1969, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina	21
Regolamento (CEE) n. 2130/69 della Commissione, del 28 ottobre 1969, che modifica il regolamento n. 469/67/CEE per quanto riguarda la determinazione dei prezzi cif del riso e delle rotture di riso	22
Regolamento (CEE) n. 2131/69 della Commissione, del 28 ottobre 1969, che modifica il regolamento (CEE) n. 1286/69 relativo all'asta permanente per il latte scremato in polvere appartenente agli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese e destinato alla trasformazione in alimenti composti per suini o pollame	23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2112/69 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1969

che modifica il regolamento n. 213/67/CEE che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità è stato stabilito dal regolamento n. 213/67/CEE⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1705/68⁽⁴⁾;

considerando che, allo scopo di fondere le quotazioni registrate sui mercati di taluni Stati membri su una base più larga e di renderle in tal modo più rappresentative, è opportuno modificare l'elenco che figura all'allegato del regolamento n. 213/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 213/67/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2887/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 267 del 31. 10. 1968, pag. 1.

ALLEGATO

1. L'insieme dei mercati seguenti : Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve e Anderlecht.
2. L'insieme dei mercati seguenti : Bochum, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Mannheim, München, Nürnberg, Stuttgart.
3. L'insieme dei mercati seguenti : Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse.
4. L'insieme dei mercati seguenti : Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Macerata/Perugia.
5. L'insieme dei mercati seguenti : Luxembourg, Esch.
6. L'insieme dei mercati seguenti : Arnhem, Deventer, Boxtel, Oss, Cuyck/Maas.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2113/69 DEL CONSIGLIO
del 28 ottobre 1969

relativo al finanziamento delle spese effettuate dalla Repubblica italiana per l'indennizzo della perdita di valore dell'olio di oliva che si trovava in giacenza al momento dell'applicazione del regolamento n. 136/66/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽²⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 ⁽³⁾, prevede un regime di prezzi comuni ; che tale regime comporta la fissazione di un prezzo indicativo di mercato ad un livello che permetta il normale smercio della produzione di olio di oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti ; che per la campagna di commercializzazione 1966/1967 tale prezzo indicativo di mercato è stato fissato ad un livello notevolmente inferiore a quello praticato nella campagna precedente per l'olio di oliva in Italia, principale Stato membro produttore e consumatore di tale olio ;

considerando che l'applicazione di detto regolamento ha pertanto avuto come conseguenza diretta una notevole diminuzione del valore dell'olio d'oliva che a quel momento si trovava in giacenza in Italia ;

considerando che è pertanto opportuno, in deroga alle disposizioni del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽⁴⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 1892/68 ⁽⁵⁾, che le spese effettuate dalla Repubblica italiana per l'indennizzo delle perdite risultanti da tale diminuzione di valore siano imputabili al Fondo ;

considerando che questi interventi rientrano nel periodo di contabilizzazione 1966/1967 e che il rimborso corrisponde pertanto ai 7/10 delle spese imputabili ;

considerando che non si è riscontrata alcuna situazione comparabile per gli altri prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni degli articoli da 2 a 8 del regolamento n. 17/64/CEE, le spese effettuate dalla Repubblica italiana per l'indennizzo delle perdite

⁽¹⁾ GU n. C 139 del 28. 10. 1969, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽³⁾ GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

⁽⁵⁾ GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 1.

risultanti dalla diminuzione di valore dell'olio d'oliva che si trovava in giacenza al momento dell'applicazione del regolamento n. 136/66/CEE sono imputabili al Fondo, sezione garanzia, a titolo del periodo di contabilizzazione 1966/1967.

Articolo 2

La Repubblica italiana presenta alla Commissione, entro un termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, una domanda di rimborso per le spese di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2114/69 DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 204/69 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo con i regolamenti (CEE) n. 1396/69 e n. 1398/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo con i regolamenti (CEE) n. 1393/69 e n. 1398/69⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quinto comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, le diffe-

renze tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 204/69 del Consiglio, del 28 gennaio 1969, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1840/69⁽⁶⁾, ha specificato nell'allegato A i prodotti per i quali è opportuno fissare l'importo della restituzione applicabile al momento dell'esportazione sotto forma di merci elencate nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE;

considerando che gli sciroppi di barbabietola o di canna, contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio, della sottovoce doganale 17.02 D della tariffa doganale comune, non sono inclusi nell'allegato A; che talune merci di cui all'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE sono tuttavia fabbricate con

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pagg. 5 e 13.

⁽³⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pagg. 1 e 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 29 del 5. 2. 1969, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 236 del 19. 9. 1969, pag. 5.

tali prodotti di base ; che è opportuno quindi aggiungere tali prodotti di base nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69, permettendone in tale maniera l'esportazione sotto forma delle merci in questione, alle medesime condizioni degli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, esportati sotto forma delle stesse merci ;

considerando che, in applicazione delle disposizioni dell'allegato C del regolamento (CEE) n. 204/69, l'esportazione della sorbite diversa da quella in soluzione acquosa, contenente mannite in una proporzione superiore a 2 % in peso calcolato sul tenore

in sorbite della sottovoce 29.04 C III b) 2 della tariffa doganale comune, beneficia di una restituzione all'esportazione fondata su un quantitativo di zucchero bianco di 106 chilogrammi ; che è stato dimostrato che, mediante aggiunta di mannite alla sorbite ottenuta con materie amidacee, la stessa restituzione potrebbe essere accordata all'esportazione di quest'ultimo prodotto ; che, per tener conto di tale possibilità, è opportuno fondare il calcolo delle restituzioni all'esportazione su basi differenti, a seconda che le materie prime utilizzate nella fabbricazione di tale prodotto siano il saccarosio o le materie amidacee, e modificare in conseguenza l'allegato C del regolamento (CEE) n. 204/69,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La seguente sottovoce è aggiunta all'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 :

N. della tariffa doganale comune	Denominazione dei prodotti di base
ex 17.02 D	Sciropi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

Articolo 2

All'allegato C del regolamento (CEE) n. 204/69, le colonne « Designazione delle merci », « granturco » e « zucchero bianco » sono redatte come segue nei confronti della voce 29.04 C III b) 2 della tariffa doganale comune :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Granturco	Zucchero bianco
		kg	kg
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, sulfonati, nitrati, nitrosi :		
	C. Polialcoli :		
		
	III. Sorbite :		
		
	b) altri :		
		
	2. altri :		
	— ottenuti con prodotti amidacei	245	
	— ottenuti con saccarosio		106

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2115/69 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1969

che fissa i prezzi indicativi e il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1969/1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2146/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 4 del regolamento n. 136/66/CEE prevede per l'olio d'oliva la fissazione annua di un prezzo indicativo alla produzione, di un prezzo indicativo di mercato e di un prezzo d'intervento validi per la campagna di commercializzazione successiva ;

considerando che il prezzo indicativo alla produzione deve essere fissato a un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità ; che tale obiettivo può essere raggiunto fissando detto prezzo a un livello determinato, tenendo conto della remunerazione ottenuta dai produttori durante la campagna di commercializzazione 1968/1969 e della necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli ; che tali condizioni non hanno subito notevoli cambiamenti durante la campagna 1968/1969 rispetto alla campagna precedente ; che conviene pertanto mantenere il prezzo indicativo alla produzione allo stesso livello di quello adottato per la campagna 1968/1969 ;

considerando che il prezzo indicativo di mercato deve essere fissato a un livello che permetta il normale collocamento della produzione ; che tale obiettivo può essere raggiunto se detto prezzo viene fissato a un livello tale che il suo rapporto col prezzo degli oli concorrenti sia tale da consentire il mantenimento del consumo di olio d'oliva ;

considerando che il livello prevedibile del prezzo degli oli concorrenti dell'olio d'oliva nella Comunità sarà sensibilmente lo stesso, durante la campagna di commercializzazione 1969/1970, di quello previsto all'atto della precedente fissazione del prezzo indicativo di mercato dell'olio d'oliva ; che occorre pertanto fissare il prezzo indicativo di mercato valido per la campagna di commercializzazione 1969/1970 a un livello uguale a quello adottato per la campagna precedente ;

considerando che, per quanto riguarda la fissazione del prezzo d'intervento, la differenza tra questo e il prezzo indicativo di mercato deve consentire ai prezzi del mercato di adeguarsi alle normali fluttuazioni congiunturali, senza peraltro compromettere la stabilità dei prezzi al consumo ; che occorre inoltre tener conto di talune spese di trasporto, per permettere agli oli prodotti nelle principali regioni produttrici della Comunità di sostenere, nelle principali zone deficitarie, la concorrenza dell'olio d'oliva importato ; che, a motivo di quanto precede, è opportuno mantenere la differenza precedente fino ad ora esistente tra il prezzo indicativo di mercato e il prezzo d'intervento ;

considerando che i prezzi di cui sopra devono applicarsi a una qualità tipo rappresentativa del mercato della Comunità ; che a tal fine è opportuno prendere in considerazione, come per la campagna di commercializzazione 1968/1969, la qualità vergine semi-fina di 3° di acidità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1969/1970 sono fissati i seguenti prezzi per l'olio d'oliva :

- a) prezzo indicativo alla produzione :
115,25 unità di conto per 100 chilogrammi,
- b) prezzo indicativo di mercato :
72,10 unità di conto per 100 chilogrammi,
- c) prezzo d'intervento :
64,85 unità di conto per 100 chilogrammi.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 80.

2. I prezzi di cui all'articolo 4 del regolamento n. 136/66/CEE si riferiscono all'olio d'oliva vergine semifino il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è di 3 grammi per 100 grammi di prodotto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2116/69 DEL CONSIGLIO
del 28 ottobre 1969**

**che fissa il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati per il periodo dal
dal 1° novembre 1969 al 31 ottobre 1970**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE prevede la fissazione di un prezzo di base valido per i suini macellati a decorrere dal 1° novembre e la determinazione della qualità tipo alla quale tale prezzo si riferisce ;

considerando che per la fissazione del prezzo di base si deve tener conto del prezzo limite e del prelievo applicabili nel trimestre che inizia il 1° agosto ; che la somma del prezzo limite e del prelievo applicabili

a decorrere dal 1° agosto 1969 ammonta a 73,9082 unità di conto ;

considerando che è necessario fissare tale prezzo ad un livello che contribuisca a garantire la stabilizzazione dei corsi sui mercati, senza determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1706/68⁽⁴⁾ ha fissato il prezzo di base per il periodo dal 1° novembre 1968 al 31 ottobre 1969 in 75 unità di conto per 100 chilogrammi ; che tale prezzo è leggermente superiore alla suddetta somma ; che esso può contribuire a garantire la stabilizzazione dei corsi senza determinare la formazione di eccedenze strutturali e che è pertanto opportuno mantenerlo al livello attuale ;

considerando che, per la determinazione della qualità tipo alla quale si applica tale prezzo di base, occorre prendere in considerazione i suini macellati di qualità media, rappresentativi dell'offerta nella Comunità ; che è pertanto opportuno mantenere la regolamentazione attuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prezzo di base dei suini macellati è fissato, per 100 chilogrammi, in 75 unità di conto per il periodo dal 1° novembre 1969 al 31 ottobre 1970.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 80.

⁽⁴⁾ GU n. L 267 del 31. 10. 1968, pag 2.

Articolo 2

Il prezzo di base è valido per una qualità tipo di suini macellati che risponda alle seguenti caratteristiche: carni della specie suina domestica, in carcasse o mezzene « carnose », escluse quelle provenienti da scrofe e verri, fresche o refrigerate, con la testa, le zampe e la sugna, di un peso per carcassa:

- pari o superiore a 70, ma inferiore a 80 chilogrammi e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro non superiore a 30 millimetri, oppure
- pari o superiore a 80, ma inferiore a 90 chilogrammi e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro non superiore a 35 millimetri, oppure
- pari o superiore a 90, ma inferiore a 100 chilogrammi e con uno spessore di lardo al livello

dell'osso sacro non superiore a 40 millimetri, oppure

- pari o superiore a 100, ma inferiore a 120 chilogrammi e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro non superiore a 45 millimetri, oppure
- pari o superiore a 120, ma inferiore a 140 chilogrammi e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro non superiore a 55 millimetri, oppure
- pari o superiore a 140, ma inferiore a 160 chilogrammi e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro non superiore a 60 millimetri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2117/69 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1969

che modifica la durata di validità del regolamento (CEE) n. 19/69 relativo alla fissazione anticipata del prelievo applicabile all'importazione di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2146/68⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi

tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'esperienza acquisita nella campagna di commercializzazione 1968/1969 non è sufficiente per permettere di prorogare senza limiti il regime instaurato dal regolamento (CEE) n. 19/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativo alla fissazione anticipata del prelievo applicabile all'importazione di olio d'oliva⁽⁴⁾; che è pertanto opportuno prorogare la validità del suddetto regolamento per la campagna di commercializzazione 1969/1970,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 31.12.1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 3 del 7.1.1969, pag. 2.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

« Esso è applicabile sino alla fine della campagna di commercializzazione 1969/1970. »

Articolo 1

Il testo del secondo comma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 19/69 è sostituito dal seguente testo :

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2118/69 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1969

che modifica la durata di validità del regolamento (CEE) n. 18/69 relativo alla fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2146/68⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'esperienza acquisita nel corso della campagna di commercializzazione 1968/1969

ha dimostrato l'efficacia del regime instaurato dal regolamento (CEE) n. 18/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che completa il regolamento n. 171/67/CEE con norme relative alla fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di olio di oliva⁽⁴⁾; che è pertanto opportuno sopprimere la limitazione della durata di validità del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 18/69 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 3 del 7. 1. 1969, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2119/69 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1969

relativo all'ammontare forfettario per l'olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione, totalmente ottenuto in Grecia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, anticipando l'armonizzazione delle politiche agrarie, è opportuno assicurare lo sviluppo degli scambi di olio d'oliva tra la Comunità e la Grecia, tenuto conto delle disponibilità di olio d'oliva sul mercato ellenico e su quello della Comunità, nonché delle possibilità di smaltimento di detto prodotto ;

considerando che l'ammontare forfettario dev'essere determinato tenendo conto, da un lato, del volume attuale degli scambi tra la Comunità e la Grecia e, dall'altro, delle prospettive di evoluzione di questi due mercati ;

considerando che l'ammontare forfettario deve rappresentare una percentuale del prezzo indicativo di mercato sufficiente ad assicurare agli oli greci una posizione preferenziale sul mercato della Comunità

rispetto agli oli dei paesi terzi ; che, tuttavia, detto ammontare deve essere fissato a un livello tale da non pregiudicare il conseguimento del prezzo indicativo di mercato per la produzione comunitaria ;

considerando che l'ammontare forfettario fissato per le campagne precedenti ha assicurato tale preferenza, senza creare difficoltà per lo smercio della produzione comunitaria ; che occorre pertanto mantenere inalterato detto ammontare per la campagna 1969/1970 ;

considerando che si è proceduto alla consultazione della Grecia, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 162/66/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1969/1970, l'ammontare forfettario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 162/66/CEE è fissato a 0,5 unità di conto per 100 chilogrammi di prodotto importato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2120/69 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1969

che fissa per la campagna di commercializzazione 1969/1970 il prezzo d'entrata per l'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2146/68⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per l'olio d'oliva, l'articolo 4, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE prevede la fissazione annua del prezzo d'entrata valido per la campagna di commercializzazione successiva ;

considerando che il prezzo d'entrata deve essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato si collochi, nel luogo di passaggio della frontiera di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, al livello del prezzo indicativo di mercato ; che, tenuto conto delle spese a carico dell'importatore a partire dalla fase cif, è opportuno fissare il prezzo d'entrata a un livello

inferiore di 1,40 unità di conto al prezzo indicativo di mercato ;

considerando che per il prezzo d'entrata è opportuno prendere in considerazione la stessa qualità tipo di quella prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2115/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969, che fissa per la campagna di commercializzazione 1969/1970 i prezzi indicativi e il prezzo d'intervento per l'olio d'oliva⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1969/1970, il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva è fissato a 70,70 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Il prezzo di cui sopra si riferisce all'olio d'oliva vergine semifino il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è di 3 grammi per 100 grammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2121/69 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1969

che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1969/1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2146/68⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, il Consiglio fissa, per la campagna di commercializzazione 1969/1970, l'ammontare di cui il prezzo indicativo di mercato, il prezzo d'intervento e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva vengono maggiorati mensilmente durante dieci mesi a decorrere dal 1° gennaio 1970; che tale ammontare deve essere uguale per i tre prezzi;

considerando che tali maggiorazioni, uguali per ciascun mese, devono essere fissate tenendo conto delle spese medie di magazzinaggio e d'interesse nella Comunità; che occorre stabilire le spese di magazzinaggio in funzione del costo del magazzinaggio dell'olio in locali adeguati e dei costi di manutenzione

necessaria per la buona conservazione dell'olio; che gli interessi possono essere calcolati sulla base di un prezzo medio dell'olio d'oliva nelle zone di produzione;

considerando che, tenuto conto delle esigenze sindacate e delle informazioni attualmente disponibili, per la campagna di commercializzazione 1969/1970 possono essere fissate le stesse maggiorazioni adottate per la campagna precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1969/1970, l'ammontare delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1970, è fissato a 0,62 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2122/69 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1969

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1592/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1592/69 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 ottobre 1969 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	57,13
10.01 B	Frumento duro	55,03 ⁽¹⁾
10.02	Segala	41,08
10.03	Orzo	50,79
10.04	Avena	41,35
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	36,79 ⁽²⁾
10.05 B	Granturco altro	36,79
10.07 A	Grano saraceno	22,28
10.07 B	Miglio	43,28
10.07 C	Sorgo e durra	33,93
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	53,80
11.01 B	Farine di segala	67,20
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di frumento (grano duro)	94,97
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	57,90

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.
⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2123/69 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 1969

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal

regolamento (CEE) n. 1593/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 3.

cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1969.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 ottobre 1969 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0,25	0,25	0,55
10.05 B	Granturco altro	0	0,25	0,25	0,55
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	7,95
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0,50	0,50	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2124/69 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 1969
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2076/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANS Holt

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1969, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 ottobre 1969 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

<i>(u.c. / t)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2125/69 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1969

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1595/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1595/69, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 6.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo (u.c. / 100 kg)
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : - I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	 18,15 14,27 ⁽¹⁾ 18,15 14,27 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2126/69 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 1969
che fissa i prezzi limite e i prelievi per le uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 830/68 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite e i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1412/69 della Commissione, del 22 luglio 1969, che fissa i prezzi limite e i prelievi per le uova ⁽³⁾;

considerando che i prezzi limite e i prelievi per le uova sono stati fissati da ultimo nel regolamento (CEE) n. 1412/69 per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1969 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° novembre 1969 — 31 gennaio 1970; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo 1° febbraio — 31 luglio 1969;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, si deve tenere conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento n. 145/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che determina le norme

per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova ⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio non si discosta del 3% o di più del 3% da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario mantenere immutato fino al 31 gennaio 1970 il prezzo limite fissato nel regolamento (CEE) n. 1412/69;

considerando che nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che, non essendo effettuata una nuova fissazione del prezzo limite, i prelievi fissati nel regolamento (CEE) n. 1412/69 debbono rimanere immutati fino al 31 gennaio 1970;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi previsti nell'articolo 3 del regolamento n. 122/67/CEE e i prezzi limite previsti nell'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono fissati agli importi indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1412/69, per il periodo 1° novembre 1969 — 31 gennaio 1970.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2293/67.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 30.6.1968, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 182 del 24.7.1969, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. 125 del 26.6.1967, pag. 2467/67.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2127/69 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1969

che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite e i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1411/69 della Commissione, del 22 luglio 1969, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame⁽²⁾;

considerando che i prezzi limite e i prelievi per il pollame sono stati fissati da ultimo nel regolamento (CEE) n. 1411/69 per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1969 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° novembre 1969 — 31 gennaio 1970; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo 1° febbraio — 31 luglio 1969;

considerando che nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio si deve tenere conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità dei cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento n. 146/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame⁽³⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio non si discosta del 3% o di più del

3% da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario mantenere immutato fino al 31 gennaio 1970 il prezzo limite fissato nel regolamento (CEE) n. 1411/69;

considerando che nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che, non essendo effettuata una nuova fissazione del prezzo limite, i prelievi fissati nel regolamento (CEE) n. 1411/69 debbono rimanere immutati fino al 31 gennaio 1970;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti nell'articolo 3 del regolamento n. 123/67/CEE e i prezzi limite previsti nell'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono fissati agli importi indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1411/69, per il periodo 1° novembre 1969 — 31 gennaio 1970.

2. I prelievi per i prodotti delle voci 02.03, 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT sono tuttavia limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2301/67.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 24.7.1969, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26.6.1967, pag. 2470/67.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2128/69 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 1969

relativo alle domande del secondo acconto semestrale per il periodo 1968/1969, presentate al FEAOG, sezione garanzia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1892/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che secondo l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 17/64/CEE, modificato dal regolamento n. 741/67/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967, relativo al concorso del FEAOG, sezione garanzia ⁽³⁾, le domande di acconto presentate al FEAOG, sezione garanzia, per il secondo semestre del periodo di contabilizzazione 1968/1969, devono essere depositate dagli Stati membri prima del 1° ottobre 1969 ;

considerando che non tutti gli Stati membri sono in grado di presentare i dati richiesti, a causa della loro complessità, prima del termine fissato e che è necessario, di conseguenza, differire di un mese la data limite per la presentazione di dette domande ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

Il termine previsto all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 17/64/CEE relativo alle domande di acconto sulle spese imputabili al Fondo, sezione garanzia, per il secondo semestre del periodo di contabilizzazione 1968/1969, è prorogato fino al 1° novembre 1969 ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

⁽²⁾ GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 258 del 25. 10. 1967, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2129/69 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1969

che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 ⁽¹⁾, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e che abroga il regolamento n. 48/67/CEE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 170/67/CEE devono essere fissati in anticipo di volta in volta per ogni periodo di tre mesi secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1413/69 della Commissione, del 22 luglio 1969, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽²⁾;

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati fissati da ultimo nel regolamento (CEE) n. 1413/69 per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1969 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° novembre 1969 — 31 gennaio 1970; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;

considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono fissati dal regolamento (CEE) n. 2126/69 della

Commissione, del 28 ottobre 1969, che fissa i prezzi limite e i prelievi per le uova ⁽³⁾;

considerando che il prezzo limite e il prelievo applicabili alle uova in guscio sono mantenuti immutati dal suddetto regolamento; che, corrispondentemente, è necessario mantenere immutati anche i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina fissati dal regolamento (CEE) n. 1413/69;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le imposte all'importazione previste all'articolo 2 del regolamento n. 170/67/CEE ed i prezzi limite previsti all'articolo 5 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1413/69 per il periodo 1° novembre 1969 — 31 gennaio 1970.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 24. 7. 1969, pag. 7.

⁽³⁾ Vedi pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2130/69 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1969

che modifica il regolamento n. 469/67/CEE per quanto riguarda la determinazione dei prezzi cif del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che il regolamento n. 469/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi per il riso e le rotture di riso, nonché i relativi importi correttivi ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 712/69 ⁽⁴⁾, precisa in particolare quali sono i dati che devono essere presi in considerazione per la determinazione dei prezzi cif;

considerando che occorre prevedere disposizioni complementari per la fissazione dei prezzi cif nel caso di una momentanea mancanza di dati;

considerando che, a motivo della ristrettezza e della sensibilità del mercato del riso, può accadere che manchino momentaneamente dati rappresentativi di tale mercato; che in tali condizioni la presa in considerazione dei soli dati disponibili può determinare brusche variazioni del prezzo cif per il mercato a pronti o il mercato a termine;

considerando che siffatte variazioni del prezzo cif rischiano, nel ripercuotersi sul prelievo o sugli eventuali importi supplementari che si aggiungono allo stesso, di pregiudicare la regolarità dell'approvvigionamento e di perturbare il mercato comunitario del riso; che occorre pertanto prevedere la possibilità, in situazioni del genere, di mantenere eccezionalmente e per un periodo limitato il prezzo cif precedentemente determinato per il mese in corso o i prezzi

cif precedentemente determinati per i mesi successivi;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento n. 469/67/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. In mancanza di offerte per imbarco durante il mese della determinazione o qualora tali offerte siano state escluse in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, sono prese in considerazione le offerte a termine per imbarco durante il mese successivo. Se anche tali offerte mancano o sono state escluse in virtù del paragrafo 2, il prezzo cif è mantenuto ad un livello immutato.

Oltre ai casi di cui al comma precedente, la Commissione può mantenere eccezionalmente un prezzo cif ad un livello immutato per un periodo limitato se il prezzo d'offerta per una data qualità che è servito di base per la determinazione precedente del prezzo cif non giunge più alla Commissione per la determinazione successiva dei prezzi e se i prezzi d'offerta che rimangono disponibili sono tali da determinare bruscamente variazioni considerevoli del prezzo cif non sufficientemente rappresentative, secondo il parere della Commissione, della tendenza effettiva del mercato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21.7.1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24.8.1967, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 93 del 18.4.1969, pag. 27.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2131/69 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 1286/69 relativo all'asta permanente per il latte scremato in polvere appartenente agli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese e destinato alla trasformazione in alimenti composti per suini o pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, nonché l'articolo 35,

considerando che, a titolo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1286/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo all'asta permanente per il latte scremato in polvere appartenente agli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese e destinato alla trasformazione in alimenti composti per suini o pollame⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2073/69⁽⁴⁾, detti organismi d'intervento hanno indetto un'asta permanente per alcuni quantitativi di latte scremato in polvere in loro possesso ;

considerando che quest'asta è effettuata, salvo disposizioni contrarie previste dal regolamento (CEE) n. 1286/69, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1285/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo ad alcune disposizioni per l'asta permanente per il latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per i suini o il pollame, proveniente dalle scorte degli organismi d'intervento⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2073/69 ; che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1285/69 prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni asta particolare, è fissato un prezzo minimo di vendita per ogni utilizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento ;

considerando che per assicurare il più rapido smaltimento dei quantitativi di latte scremato in polvere

entrato all'ammasso anteriormente al 29 luglio 1968, è opportuno fissare, in futuro, prezzi minimi di vendita differenti per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1286/69 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1286/69 è completato dal seguente paragrafo 4 :

« 4. Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1285/69, l'offerta deve indicare se si riferisce al latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), oppure al latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) ».

Articolo 2

Il seguente articolo 4 bis viene inserito nel regolamento (CEE) n. 1286/69 :

« *Articolo 4 bis*

In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1285/69, è fissato, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 e tenendo conto delle offerte ricevute per ogni asta particolare, un prezzo minimo di vendita per ogni destinazione nonché per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), oppure si decide di non procedere all'asta ».

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

(3) GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 27.

(5) GU n. L 265 del 23. 10. 1969, pag. 7.

(6) GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 22.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1969. Le sue disposizioni sono applicabili alle aste

particolari per le quali i termini di presentazione delle offerte scadono a decorrere dal 4 novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY
